

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
Ufficio G.S.TERRITORIALE
Via A.Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0815799057

Campionato UNDER 18
Comunicato U18/03/GST
riunione del 29.10.2025

St.Sp. 2025/2026
Omologazione risultati gare del 26/10/2025 - 1° giornata di ANDATA - Fase Regionale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
US RUGBY BENEVENTO ASD	-ASD FORTITUDO EURITMICA	123 - 0	(19- 0)	Sig. ESPOSITO M.
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	-ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY	89 - 19	PERSA	Sig. VEROLINO A.
ASD ARECHI RUGBY	-ASD RUGBY COSENZA	22 - 84	PERSA	Sig. DIMAIO O.

C L A S S I F I C A		Girone 1									
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
US RUGBY BENEVENTO ASD	5	1	1	0	0	19	123	0	123	0	1
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	5	1	1	0	0	15	89	19	70	0	1
ASD RUGBY COSENZA	5	1	1	0	0	12	84	22	62	0	1
ASD ARECHI RUGBY	0	1	0	0	1	4	22	84	-62	0	1
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY	0	1	0	0	1	3	19	89	-70	0	1
ASD FORTITUDO EURITMICA	0	1	0	0	1	0	0	123	-123	0	1

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **ZOCICALI GABRIELE DOMENICO**, della ASD RUGBY COSENZA, espulso al 25° del 2°tempo,infranz. Art. 027/01 lett. S) (PLACCAG.PERICOLOSO/SPEARTACKLE),DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA,viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA),TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA,(dal 27/10/2025 al 16 Novembre 2025 compresi)

Delibera gara: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE-ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY ASD del 26.10.2025

Il Giudice Sportivo,
rilevato dal referto arbitrale del Sig. **VEROLINO ANTONIO**, che sia la società **ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE** che la Società **ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY ASD** hanno presentato una lista gara con solo 14 atleti .

Nel corso del SECONDO TEMPO la Società **ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY ASD** ha ritenuto necessario far uscire il giocatore numero 28, De Simone Antonio (tess. FIR. 813307), in quanto impossibilitato a continuare la gara per infortunio. A seguito di ciò l'incontro è proseguito con l'adeguamento da parte della squadra di casa giocando con numero di giocatori pari a 13 vs 13.

Visto l'Art. 30/1 lett. g) del RdG, art. 18 punto 2 lett. c) e 30 punto 4 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e Circolare Informativa stagione sportiva 2025/26 al punto 8.6.1 - dichiara **PERDENTE** la Società **ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY ASD** con il punteggio di 89 a 19 (15-3)conseguito sul campo, e non commina nessuna sanzione pecuniaria nè punti di penalizzazione come previsto dall'art. 30/1 lett. g del RdG e dal punto 8.6.1 ultimo capoverso della C.I. 2025/26.

Delibera gara: ASD ARECHI RUGBY-ASD RUGBY COSENZA del 26.10.2025

Il Giudice Sportivo,
rilevato dal referto arbitrale del Sig. **DI MAIO ORAZIO**, che la società **ASD ARECHI RUGBY** ha presentato una lista gara con solo 13 atleti e quindi, secondo quanto stabilito nella Circolare Informativa s.s. 2024/2025 al punto 8.6.1, ha potuto disputare l'incontro con adeguamento del numero dei giocatori in campo nei confronti della Società **ASD RUGBY COSENZA**.

Al 30° minuto del secondo tempo, a seguito di un'azione di gioco, il N° 4, D'Auria Raffaele, della società ASD ARECHI RUGBY, riporta un forte dolore alle caviglia sinistra. Visitato dal medico, questo presume si sia trattato di una piccola distorsione. Non potendo più proseguire l'incontro il giocatore è costretto a lasciare il recinto di gioco. L'incontro è poi proseguito in 12 vs 12.

Visto l'Art. 30/1 lett. g) del RdG, art. 18 punto 2 lett. c) e 30 punto 4 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e Circolare Informativa stagione sportiva 2025/26 al punto 8.6.1 - dichiara **PERDENTE** la Società **ASD ARECHI RUGBY** con il punteggio di 22 a 84 (4-12), e non commina nessuna sanzione pecuniaria nè punti di penalizzazione come previsto dall'art. 30/1 lett. g del RdG e dal punto 8.6.1 ultimo capoverso della C.I. 2025/26.

Il Segretario del G.S.T.
Manfredo Borsa

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mirko Polzone